

640 DELL'INSEGNARE L'IGNORANTI

à ministrare il pane della dottrina, ed il latte della fede à semplici, e piccioli, ed ignoranti delle cose di Dio. Della trascuratezza de' quali nel negare la dottrina, ed istituzione à bisognosi, si lagna il Signore per Gieremias che per mancanza di latte la lingua de' fanciulli si era nella loro bocca inaridita per la sete: e che cercando il pane, non era chi lo rompesse, e porgesse loro: *Adhasit lingua laetentis ad palatum ejus infanti: parvuli petierunt panem, & non erat qui frangeret eis.* (Thren. 4.4.) Nel che si dimostra (come osserva il Catechismo Romano) di doverli la dottrina non à tutti eguale, ma secondo la capacità, ed esigenza di ogni uno, à chi il latte, à chi il pane, ed à chi il cibo solido: *Quum enim alii, veluti modo geniti infantes sint; alii in Christo adulescere incipiunt: nonnulli vero quodammodo confirmata sint aetate, necesse est diligenter considerare, quibus lacte, quibus solidiore cibo opus sit, ac singulis ea doctrina alimenta praeberè, quae spiritum augeant.* (In Praefat. sect. 1. num. 11.)

Questo ufficio di insegnare appartiene anche à coloro, che sono capi, e superiori delle case, delle comunità, e di qualvisia altra persona. Come sono i Capitani degli eserciti con Soldati, i Padroni con servi, ed i Governatori nelle Città, e sopra tutti i Padri di famiglia e capi di casa con figli, e familiari: Tutti questi (dice Santo Agostino) devono esercitare l'ufficio come di Vescovi nell'ammaestrare i loro inferiori, non essendo altra cosa il Vescovo, che un soprintendente nella cura, e nella dottrina: *Agite vicem nostram (cioè di Vescovo) in domibus vestris. Episcopus inde appellatus est, quia superintendit, quia intendendo curat. Unusquisque ergo in domo sua, si caput est domus suae, debet ad eam pertinere Episcopatus officium, &c.* (Serm. 52. de Sanctis ante finem.) Sono parimenti obbligati alla dottrina i Padrini, ò Compadri, ò Sufcettori, così chiamati per aver tenuto, e ricevuti nel Sacro Fonte, ò nella Cresima i Fanciulli. A questi devono (secondo S. Tomaso) particolare studio di istituirli delle cose di fede, e della virtù, prendendoli come in tutela, e magisterio: E questo è l'ufficio loro: *Ille, qui suscipit aliquem de Sacro Fonte, assumit sibi officium pedagogi; & ideo obligatur ad habendam curam de ipso.* Cioè (come dice poco avanti) *informando, & instruendo illum de his, quae pertinent ad fidem, & vitam Christianam.* (3. par. qu. 67. ar. 8. in corp. & ar. 7. in corp.)

DISCEP. Le donne possono ammaestrare gli altri nelle cose sacre?

MAESTR. (Secondo il Canone Apostolico) sono proibite le donne dal magisterio di insegnare: *Mulieres in Ecclesia taceant; non enim permittitur eis loqui.* (1. Cor. 14. 34.) Ed in un'altro luogo: *Docere autem mulierem non permitto.* (1. Timot. 2. 12.) Alla donna (dice S. Paolo) non dà libertà di insegnare, nè di parlare nella Chiesa. E saper volete di una tale proibizione il perchè? *Quia semel docuit mulier, & cuncta pervertit* (dice